DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 32/2004
del 19 marzo 2004
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2004 del 6 febbraio 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ([2]).

(3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18h (regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«18i. **32003 R 1177**: Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1177/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
P. WESTERLUND

([1]) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 66.
([2]) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.